CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 1

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dallo Stato il quale, in base alle speciali disposizioni che lo riguardano, viene collocato a riposo di ufficio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ed al quale manchino meno di dieci anni per il raggiungimento di tale eta', puo' contrarre, finche' sia in attivita' di servizio, prestiti di importo non superiore alla cessione di tante quote mensili dello stipendio cedibile quanti sono i mesi mancanti al compimento del 65° anno di eta', considerando per anno intero l'eventuale frazione di anno necessaria per il raggiungimento della stessa eta'.

Versione in vigore dal 1 maggio 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Cedibilita' degli stipendi del personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 6 aprile 1965, n. 333
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cedibilita-degli-stipendi-del-personale-di-ruolo-dell-azienda/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it